



SPORTELLI LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

L'ex amministratore resta senza «concludentia»

Ero amministratore delegato di una società di capitali. Posso chiedere il risarcimento del danno per revoca del mandato avvenuta per «facta concludentia» in seguito all'intervenuta fusione per incorporazione della mia società in altra?

Alessandro T., via e-mail

Purtroppo per lei, no. In base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19847 del 20 settembre 2010, la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione di società, avvenuta a seguito della fusione per incorporazione della società stessa in altra società, non configura un'ipotesi di revoca tacita avvenuta in assenza di giusta causa e, pertanto, non conferisce all'amministratore cessato il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. Secondo la Suprema Corte, la cessazione dalla carica dell'amministratore, nell'ipotesi in esame, non può essere ricondotta a un'autonoma scelta dei soci nel senso della revoca del consigliere, rappresentando invece una conseguenza obbligata del fenomeno stesso della fusione per incorporazione così come delineato dalla normativa vigente. Prima della riforma del diritto societario, si riteneva che il fenomeno consistesse in una vicenda estintiva della società incorporata, che cessava di esistere con conseguente venir meno di tutti i suoi organi sociali. Dopo la riforma, si è affermato in giurisprudenza il principio secondo cui la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, ma attua l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, le quali vanno incontro a una vicenda evolutiva ma conservano la propria identità, pur con un assetto organizzativo radicalmente diverso. In entrambe le ipotesi, tuttavia, l'organismo che residua a seguito della fusione è diverso dal precedente e ha un assetto organizzativo e organi sociali che si sostituiscono a quelli pregressi. Ne consegue che la cessazione dalla carica del consigliere è una conseguenza automatica dell'incorporazione e non configura, quindi, un'ipotesi di revoca tacita da parte dell'assemblea avvenuta in assenza di giusta causa, con la conseguenza che il consigliere in questione non matura il diritto a percepire alcun importo a titolo di risarcimento del danno.

Avvocato Guido Testa e Avvocato Emanuela Longo, Orrick, Herrington & Sutcliffe, Milano

Il box pertinenziale è scontato se accetta il compromesso

Per poter usufruire della detrazione del 36% per l'acquisto di un box che sarà dichiarato pertinenziale a un alloggio già di proprietà è ancora necessario, in sede di stipula del compromesso, specificare il futuro vincolo pertinenziale? Il rogito è previsto a dicembre 2013: per poter usufruire della detrazione al 50% in vigore fino a giugno 2013, posso pagare il box auto o almeno una sua parte prima di tale data?

Carlo B., Bologna

Alla luce della risoluzione dell'agenzia delle entrate 7/E del 2011 è necessario, prima di iniziare a effettuare i pagamenti mezzo bonifico bancario, in mancanza di rogito notarile, avere registrato il compromesso di acquisto del box, dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box. Contrariamente non sarà possibile effettuare la detrazione fiscale del 36% fino a che non sia stato effettuato l'atto notarile, momento in cui è riscontrabile la proprietà e la sussistenza del vincolo pertinenziale. Il valore sul quale si potrà effettuare la detrazione fiscale del 36% è dato dalla spesa di realizzazione del box, non coincidente con il suo valore di acquisto, e risulterà da attestazione dell'impresa costruttrice o cooperativa. Potrà certamente pagare prima del rogito al fine di sfruttare la maggior detrazione ma solo se preventivamente sarà registrato il preliminare di acquisto.

Dott.ssa Romana Romoli, Studio Romoli, Bologna

Non costa nulla divorziare in banca

Sono titolare di un conto corrente bancario e il mio istituto mi ha comunicato l'intenzione di apportare delle modifiche per me sfavorevoli alle condizioni economiche inizialmente sottoscritte. Quali costi devo sostenere per chiudere il conto?

Costanzo L., Torino

La chiusura di un conto corrente non comporta nessuna spesa da parte del correntista. Il titolare del conto corrente può in qualsiasi momento decidere di chiudere i rapporti, semplicemente comunicandolo alla banca tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso decida di aprire un nuovo conto corrente presso un'altra banca, molti istituti prevedono la possibilità di chiudere i rapporti con il vecchio istituto semplicemente firmando un foglio di autorizzazione che permetta loro di espletare tutte le pratiche di chiusura al suo posto. Gli unici addebiti che potrà trovare si riferiscono ai calcoli di chiusura del rapporto, che possono essere relativi alle spese di gestione (per esempio, i bolli) e agli interessi passivi. Sarà sua premura riconsegnare carte di credito, bancomat e libretto degli assegni presso la sua filiale.

Dott.ssa Sara Mazza, Consulente finanziario, Torino